OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 3 - 4 febbraio 2005

LA SITUAZIONE DELL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

(XIII Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell'arte dei lavori al 31 gennaio 2005)

A cura di:

Massimo Misiti Consulente per la normazione del Consiglio regionale delle Marche In questa fase è da rilevare, in primo luogo, che rimane ancora esiguo e invariato il numero delle Carte statutarie regionali (**Puglia, Lazio** e **Calabria**) che sono entrate in vigore alla data del 31 gennaio 2005¹.

Per quanto concerne la Regione **Calabria** è da sottolineare che nel BUR del 14 gennaio 2005 (Suppl. straordinario n. 8 al n. 24 del 31/12/2004) è stata pubblicata la legge di revisione statutaria, approvata in seconda lettura il 10 gennaio 2005, inerente "Integrazione della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 recante: Statuto della Regione **Calabria**". La legge statutaria in questione aggiunge all'articolo 59 della L.R. n. 25/04, dopo il comma 5 il seguente "5 bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7, e 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1".

In secondo luogo, è da evidenziare, invece, che il quadro generale inerente la definizione delle nuove Carte statutarie regionali è notevolmente mutato a seguito delle impugnative da parte del Governo che hanno riguardato le deliberazioni legislative statutarie delle seguenti Regioni: **Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Toscana** ed **Umbria**².

La Commissione Speciale della Regione **Abruzzo** per la definizione della proposta di nuovo Statuto ha deciso a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, nella seduta del 9 novembre 2004, di apportare gli emendamenti necessari ad adeguare lo Statuto approvato dal Consiglio regionale ai rilievi posti dal Governo della Repubblica³.

Tale decisione è stata motivata non tanto dalla piena condivisione dei rilievi formulati dal Governo, quanto piuttosto dall'esigenza di rispettare i tempi ristretti, dovuti all'imminente scadenza della legislatura, per consentire alla Regione **Abruzzo** di dotarsi del nuovo Statuto entro il termine della legislatura stessa.

La Commissione ha approvato gli emendamenti agli artt. 2, comma 3, all'art. 45, comma 3, all'art. 46, comma 2, all'art. 47, comma 2, all'art. 79, comma 2, all'art. 86, riformulato ed all'art. 87, comma 1 a maggioranza dei voti.

² Il governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle deliberazioni legislative statutarie delle Regioni **Toscana** ed **Umbria** rispettivamente con deliberazioni del 3 agosto e 3 settembre 2004. La deliberazione legislativa statutaria dell'**Emilia Romagna** è stata impugnata dal Governo con deliberazione dell'8 ottobre 2004. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004 sono state impugnate le Carte statutarie regionali dell'**Abruzzo** e della **Liguria**.

¹ Regione **Puglia** L.R. n. 7 del 12 maggio 2004; Regione **Calabria** L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004; Regione **Lazio** legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004.

³ Il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto della Regione **Abruzzo** in prima lettura il 20 luglio 2004 ed in seconda lettura il 21 settembre 2004. Lo Statuto è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 8 ottobre 2004. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, in data 4 novembre 2004, ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 79, comma 2, in relazione al comma 1 lett. c), 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2, 4, dello Statuto, in relazione agli articoli 1, 3, 117, comma 5, 121, 122, 123, 126, 134 della costituzione.

Il Consiglio regionale della Regione **Abruzzo**, nella seduta del 9 novembre 2004, ha approvato in prima lettura, il nuovo Statuto regionale. E' da rilevare, però, che il Consiglio regionale, nel periodo in esame, non lo ha approvato in seconda lettura (pur essendo già decorsi i due mesi prescritti dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione per effettuare la seconda lettura).

Anche la Regione **Liguria** ha ritenuto di adeguarsi ai rilievi sollevati dal Governo⁴ prima delle sentenze della Suprema Corte, al fine di dotarsi della nuova Carta statutaria regionale entro la scadenza della presente legislatura.

Il Consiglio regionale, pertanto, ha riapprovato, in prima lettura, nella seduta del 23 novembre 2004, il nuovo Statuto regionale che è stato, poi, approvato in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2005.

Per quanto riguarda le altre deliberazioni legislative regionali (dell'**Emilia Romagna**, della **Toscana** e dell'**Umbria**) che sono state oggetto di impugnazione da parte del Governo, la Corte costituzionale:

- con sentenza n. 372 del 29 novembre 2004 ha respinto il ricorso del Governo relativo all'impugnazione della deliberazione legislativa statutaria della Regione **Toscana**;
- con sentenza n. 378 del 6 dicembre 2004 ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'articolo 66, commi 1, 2 e 3 della nuova Carta statutaria della Regione Umbria;
- con sentenza n. 379 del 6 dicembre 2004 ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, terzo periodo dello Statuto della Regione **Emilia Romagna**.

La Regione **Toscana** ha proceduto, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 17 gennaio 2003, n. 8 (Disciplina sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione)⁵ come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della L.R. 24 novembre 2004, n. 66, alla pubblicazione sul B.U.R.T. del 3 dicembre 2004, n. 43 della decisione con

⁴ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, in data 28 ottobre 2004, ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2; 14, comma 2, secondo periodo; 20, comma 2, lettera b); articolo 39, comma 3; articolo 40, comma 1; articolo 41, comma 2; articolo 43, comma 2; articolo 50; comma 3 e parte dell'articolo 64 della deliberazione legislativa statutaria della Regione **Liguria**.

⁵ L'articolo 4 (Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale) della L.R. n. 6/2003, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 66/2004 stabilisce che:

[&]quot;1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul B.U.R.T.m entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

^{2.} Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 3 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte Costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

^{3.} Nel caso in cui la Corte Costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2 comma 3 comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima dell'interruzione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

^{4.} Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia".

cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la deliberazione statutaria pubblicata sul B.U.R.T. n. 27 del 26 luglio 2004.

E' da evidenziare che il termine di tre mesi per la proposizione di referendum sullo Statuto era stato sospeso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della suddetta legge, a decorrere dal 18 agosto 2004, data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 35, parte prima, dell'avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 6/2003 il termine di tre mesi per la richiesta di referendum ha cominciato nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del 3 dicembre 2004, n. 44 della sentenza della Corte Costituzionale.

E' da rilevare, però, che nella Regione **Toscana** sono stati costituiti i Comitati referendari per la raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum sullo Statuto regionale. Le firme necessarie (60.627) devono essere raccolte entro l'11 febbraio 2005.

Le sentenze, invece, che hanno riguardato le deliberazioni statutarie della Regione **Umbria** (n. 378/2004) e dell'**Emilia Romagna** (n. 379/2004) sono molto simili tra loro. Le questioni sollevate dal Governo sono state dichiarate in gran parte inammissibili o infondate. L'unica eccezione sono state, per entrambe le Regioni, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale da parte della Suprema Corte delle disposizioni inerenti l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale.

In particolare, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno riguardato:

- il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 45 della delibera statutaria della Regione **Emilia Romagna** la quale prevede che "La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale;
- il comma 1 dell'articolo 66 della delibera statutaria della Regione **Umbria** la quale prevede che "La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale nelle sentenze suddette ha osservato che "L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica", la determinazione delle norme relativa al "sistema di elezione" e ai "casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali", senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità "esterne" ed "interne all'organizzazione istituzionale della Regione".

La Corte ha, poi, precisato che "E' vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla

previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria".

La Corte per quanto riguarda le disposizioni statutarie della Regione **Umbria** ha stabilito che:

- la dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 66 si "estende, logicamente anche al secondo comma della medesima disposizione⁶, che ne disciplina le conseguenze sul piano della composizione del Consiglio regionale;"
- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa "anche al terzo comma dell'art. 66 della delibera statutaria⁷, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato nel secondo comma, ben potendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale applicarsi non soltanto ai giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 4 del 2004, n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), ma anche al particolare giudizio di cui all'art. 123 cost. (cfr. sentenza n. 2 del 2004)".

La Corte ha affermato, inoltre, che né la formulazione dell'articolo 66, comma 1 della delibera statutaria dell'**Umbria**, né quello del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 45 della delibera statutaria dell'**Emilia Romagna** possono essere interpretate come espressivi "di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa di materia".

E' da evidenziare che l'articolo 35, comma 3 dello Statuto della Regione **Toscana** stabilisce che "La nomina di assessore comporta la sospensione di diritto dell'incarico di consigliere regionale e la sostituzione di un supplente, secondo le modalità stabilite previste dalla legge elettorale regionale".

La disposizione suddetta non è stata, però, oggetto di impugnativa da parte del Governo.

Per quanto riguarda la Regione **Umbria** è da rilevare che il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 10 dicembre 2004, una risoluzione avente per oggetto "Determinazione a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente ad alcuni articoli del nuovo Statuto della Regione **Umbria**".

Il testo approvato invita la Giunta regionale a "promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso".

⁶ II comma 2 dell'articolo 66 della delibera statutaria della Regione **Umbria** prevede che "Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di Assessore".

⁷ Il comma 3 dell'articolo 66 della delibera statutaria della Regione **Umbria** stabilisce che "Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato Assessore venga revocato o si dimette dalla carica, riassuma le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale".

Sulla questione è da rilevare, come è stato giustamente osservato, che "il Consiglio avrebbe dovuto, ragionevolmente, manifestare l'intenzione di valutare non essenziali le parti dello Statuto dichiarate illegittime dalla Corte, e, dunque, di non voler ulteriormente modificare il provvedimento, a maggioranza assoluta: vale a dire con la stessa maggioranza richiesta per la sua precedente approvazione (ciò che nello specifico non è avvenuto). Altrettanto ragionevole appare dunque che il Presidente della Regione, prima di provvedere alla promulgazione, possa chiedere al Consiglio di procedere ad una nuova manifestazione di volontà, a maggioranza assoluta"8. Per un approfondimento relativo alle problematiche conseguenti ad una sentenza della Suprema Corte che dichiari l'illegittimità costituzionale di disposizioni non essenziali degli Statuti regionali vedasi l'ipotesi prospettata da R. Bin "E se la Corte costituzionale dichiarasse illegittimi gli Statuti regionali "Problemi del dopo", in www.forumcostituzionale.it del 7 novembre 2004). In particolare, è stato ritenuto che "il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una sentenza della Corte che dichiari l'illegittimità di disposizioni non essenziali dello Statuto, possa procedere ad una promulgazione parziale dello stesso, stralciando dal testo la o le singole disposizioni invalidate dalla Corte (la promulgazione parziale delle leggi è, come noto, prassi inveterata nella Regione Sicilia). Nel caso poi che il testo censurato dalla Corte abbisognasse di una "messa a punto" formale (mutamento della successione degli articoli, dei rinvii interni, adeguamenti riformulazione meri al dispositivo "manipolativo" o "sostitutivo" della Corte costituzionale, ecc.), si potrebbe prevedere che sia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a provvedervi, nell'ambito e con le modalità della revisione formale del testo delle delibere legislative: eventualmente giungendo sino al punto di sottoporre al voto dell'Assemblea un ordine del giorno che autorizzi guesta operazione e la conseguente promulgazione del testo dello Statuto.

La soluzione qui prospettata non è lontana da quella prevista dalle leggi di alcune Regioni. Sia l'art. 11, della L.R. Emilia Romagna n. 29/2000 che l'art. 18 della L.R. Marche n. 28/2003 prevedono che a seguito della sentenza con cui la Corte costituzionale pronuncia l'illegittimità costituzionale dello Statuto sia il Consiglio regionale a deliberare in merito a come debba proseguire l'iter, prospettando l'ipotesi che si possa procedere a "Modifiche derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale e formale" senza riavviare il provvedimento approvativi dall'inizio, poiché non si tratterebbe di "nuova legge". La terminologia impiegata in questi testi legislativi riecheggia quella in voga prima che la riforma costituzionale eliminasse il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali: l'analogia non è del resto del tutto insostenibile, dato che l'impugnazione dello Statuto è l'unico caso residuato nel nostro ordinamento di impugnazione preventiva di atti di rango legislativo.

E' appena il caso di evidenziare che il fatto che il Governo non abbia impugnato le leggi regionali menzionate milita a favore dell'assunzione di esse quali strumenti di interpretazione della norma costituzionale, perché rappresentano, in assenza di prassi e giurisprudenza, gli unici supporti interpretativi disponibili".

_

⁸ Antonio Ferrara "Chi ha paura degli Statuti?", in <u>www.federalismi.it</u>, n. 1/2005.

E' da sottolineare, inoltre, che in data 16 dicembre 2004 il responsabile della segreteria del Consiglio regionale dell'**Umbria** ha consegnato 1500 moduli per la raccolta delle firme al Comitato referendario che ne aveva fatto richiesta in base alla legge regionale del 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale).

I moduli, opportunamente vidimati ed ognuno dei quali può contenere 48 firme autenticate, sono stati ritirati da una delegazione all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R. n. 54 del 15 dicembre 2004) della sentenza della Corte Costituzionale relativa allo Statuto umbro.

E' da evidenziare, comunque, che la legge regionale n. 16/2004, della Regione **Umbria** all'articolo 3, comma 4, stabilisce che "nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia".

La suddetta legge non disciplina i provvedimenti conseguenti nell'ipotesi in cui la Suprema Corte dichiari l'illegittimità parziale della legge di revisione statutaria.

L'articolo 11, comma 5, della L.R. 29 ottobre 2000, n. 29 (Disciplina del referendum sulle leggi di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione) dell'**Emilia Romagna**, invece, prevede espressamente che "Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

Il Consiglio regionale dell'**Emilia Romagna**, nella seduta del 18 gennaio 2005, ha votato la presa d'atto della dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 45 del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 5, della legge regionale 29/2000) ha ritenuto che tale dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi come coordinamento meramente formale (semplice soppressione del periodo) non richiede da parte dell'Assemblea regionale alcun intervento sul testo.

E' da evidenziare che il termine di tre mesi per la proposizione di referendum sullo Statuto ha incominciato nuovamente a decorrere dalla data della presa d'atto da parte del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la deliberazione statutaria della Regione **Piemonte** (pubblicata sul B.U.R.P. del 25 novembre 2004) e quella della Regione **Marche** (pubblicata sul B.U.R.M. del 6 dicembre 2004) è da rilevare che il

Consiglio dei Ministri rispettivamente con deliberazione del 10 dicembre 2004 e 23 dicembre 2004 ha deliberato la non impugnativa delle deliberazioni in questione.

La Regione **Marche** e la Regione **Piemonte**, pertanto, attendono ora che trascorrano i tre mesi per la richiesta di referendum popolare.

Per quanto concerne le altre Regioni (**Basilicata**, **Lombardia**, **Molise** e **Veneto**) non vi sono aggiornamenti rilevanti, in quanto la situazione è rimasta pressoché immutata nel periodo in esame. Pertanto, si evidenzia quanto già rilevato nella relazione precedente.

Le Commissioni delle Regioni **Basilicata** e **Veneto** hanno rispettivamente licenziato la proposta di Statuto in data 22 dicembre 2003 e 6-7 agosto 2004.

Per quanto concerne la Regione **Basilicata** si rileva che nonostante la Commissione abbia licenziato già da tempo la proposta, nella fase attuale, l'Assemblea non ha ancora adottato la deliberazione legislativa statutaria⁹.

Per quanto riguarda la Regione **Veneto** è da rilevare che il Consiglio regionale, nonostante abbia dedicato diciannove sedute alla proposta di Statuto, non ha proceduto all'esame del testo per problemi politici. Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione.

La Commissione della Regione **Molise**, in data 16 settembre 2004, ha concluso le consultazioni esterne sulla proposta di Statuto. L'Assemblea, nella seduta dell'11 gennaio 2005, ha ripreso a trattare i tre ordini del giorno già presentati e discussi nella seduta del 2 dicembre 2004 relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e il numero dei consiglieri regionali. E' stato approvato il primo ordine del giorno finalizzato ad ottenere un orientamento sulla forma di governo da adottare con il nuovo Statuto regionale. E' stata scelta l'elezione diretta del Presidente della Regione. Gli altri due ordini del giorno inerenti rispettivamente l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea e la composizione numerica del Consiglio sono stati respinti. Attualmente la proposta di legge statutaria è ancora all'esame della Commissione. Si evidenzia che nella Regione Molise non si voterà nel 2005 in quanto le elezioni regionali si sono svolte l'11 novembre 2001.

Per quanto concerne, infine, la Commissione della Regione **Lombardia** è da rilevare che la bozza tecnica del 30 giugno 2003 (predisposta dagli esperti di supporto alla Commissione) è ancora all'esame della Commissione.

⁹ Il Consiglio regionale della Regione **Basilicata** era stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale. A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio regionale della **Basilicata** è stato convocato, poi, il 30 e 31 luglio 2004, per esaminare il nuovo Statuto regionale. In quest'ultima seduta è stato messo in votazione l'articolo 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa. Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre p.v. la discussione del nuovo Statuto regionale. Anche in questa seduta, non sono stati approvati gli articoli 1 subemendato e 2, quindi, la seduta è stata di nuovo sospesa.

L'allegato "A", riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori relativi all'approvazione degli Statuti regionali al 31 gennaio 2005, tenendo conto di quanto già rilevato nelle precedenti relazioni del 26 settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile, 12 giugno, 25 settembre, 4 dicembre 2003, 5 febbraio, 1° aprile, 3 giugno 2004, 23 settembre 2004 e 30 novembre 2004.

Nell'allegato, in particolare, sono evidenziati:

- i progetti organici o parziali di revisione statutaria formalmente presentati;
- gli articolati definiti o licenziati dalle Commissioni e quelli approvati dai Consigli regionali.

Stato dell'arte relativo all'approvazione degli Statuti regionali al 31 gennaio 2005

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
1	ABRUZZO	La proposta è stata definita dalla Commissione in data 5 dicembre 2001.	La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2003, ha licenziato definitivamente la proposta del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale, nelle sedute del 23 e 24 settembre e 30 dicembre 2003, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004, sono state rielaborate da parte della Commissione alcune disposizioni del nuovo Statuto regionale in quanto in deroga al principio "simul stabunt simul cadent". Il Consiglio regionale, nella seduta del 20 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 21 settembre 2004. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004). A seguito dell'impugnazione il Consiglio regionale, nella seduta del 9 novembre 2004, ha riapprovato in prima lettura il nuovo Statuto regionale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Governo.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
2	BASILICATA	La proposta è stata presentata in data 20 novembre 2002.	La Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale è stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale. A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale. In data 19 aprile 2004, la Conferenza dei capigruppo ha deciso, a seguito delle richieste di audizioni da parte di organizzazioni professionali e di soggetti organizzati della comunità regionale, di procedere alla consultazione dei soggetti medesimi. Nella suddetta data il Presidente del Consiglio regionale ha riferito all'Aula sulle conclusioni della Conferenza. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri. Successivamente il Consiglio regionale è stato convocato per esaminare il nuovo Statuto regionale il 30 e il 31 luglio 2004. In questa ultima seduta è stato messo in votazione l'art. 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa. Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre 2004 la discussione del nuovo Statuto regionale ha messo in votazione l'art. 1 emendato e l'art. 2 i quali però non sono stati approvati e, quindi, la seduta è stata di nuovo sospesa. Dalla suddetta data il Consiglio regionale non si è più riunito per l'esame della proposta di legge statutaria.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
3	CALABRIA	La proposta è stata presentata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione in data 27 settembre 2001.	In data 31 luglio 2003 il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale, pubblicato sul BUR del 6 agosto 2003, n. 4. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo e di alcuni commi del nuovo Statuto della Regione, relativi alla forma di governo e alla legge elettorale. In seguito, la Commissione si è riunita per riesaminare, in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2004, il nuovo Statuto regionale. Nella seduta del 6 luglio 2004, il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale che era stato approvato, in prima lettura, il 6 maggio 2004. Lo Statuto è stato promulgato (L.R. 19 ottobre 2004, n. 25). Il Consiglio regionale, nella seduta del 10 gennaio 2005, ha approvato in seconda lettura un testo di legge di revisione statutaria (pubblicato sul BUR del 14/01/2005) con il quale è stato aggiunto all'articolo 59 dello Statuto (L.R. 25/04) il comma 5 bis.
4	CAMPANIA	Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte: - del Presidente della Commissione (D'Ercole); - dal Gruppo di Rifondazione Comunista; - dal Consigliere dei Verdi (Cundari); - dal Capo gruppo di DFC (Lubritto).	La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale. E' da rilevare, però, che l'articolato, per quanto riguarda la forma di governo, conteneva due opzioni. Per tale motivo la Commissione ha deciso di demandare al Consiglio regionale la scelta della forma di governo. Nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2003 il Consiglio regionale ha optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Dopo un lungo iter d'esame da parte dell'Aula, lo Statuto regionale è stato approvato, in prima lettura, nella seduta del 18 settembre 2004. Nella fase attuale, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
5	EMILIA ROMAGNA	La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizione normativa per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti.	La Commissione, nella seduta del 16 aprile 2004, ha concluso l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale. Nella seduta del 4 maggio 2004, la Commissione ha stabilito un calendario di sedute per procedere alla seconda lettura extraregolamentare di alcuni articoli rimasti in sospeso ed ha deciso di portare il testo finale in Aula nell'ultima settimana di giugno. Nelle sedute del 7, 11, 18 e 25 maggio la Commissione ha concluso l'esame del testo. Nei giorni 24 e 25 giugno 2004 il Consiglio regionale ha aperto la discussione sul nuovo Statuto regionale con un dibattito generale e, nei giorni 29-30 giugno e 1º luglio 2004, ha proceduto all'esame dell'articolato. Il Consiglio regionale, nella seduta del 1º luglio 2004 ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura nella seduta del 14 settembre 2004. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2004). La Corte costituzionale con sentenza n. 379/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 45 della delibera statutaria. Il Consiglio regionale, nella seduta del 18 gennaio 2005, ha ritenuto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 29/2000) che tale dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi come coordinamento formale (semplice soppressione del periodo) non richiede da parte dell'Assemblea regionale alcun intervento sul testo. Da tale data decorrono, pertanto, i tre mesi per la richiesta di referendum popolare.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
6	LAZIO	Sono state presentate 2 proposte da parte: - del gruppo di RC (pdl n. 329/2001); - dei componenti della Commissione (esclusi i Consiglieri appartenenti al gruppo di RF) che hanno ripresentato in senso tecnico la bozza elaborata dai 3 esperti nominati dalla Giunta regionale (pdl n. 351/2001).	La Commissione ha ultimato l'esame dell'articolato dello Statuto nella seduta del 27 ottobre 2003. La proposta di Statuto è stata, quindi, sottoposta alle consultazioni esterne, che sono terminate nel mese di dicembre 2003. La Commissione si è riunita, poi, per valutare le osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte. Il Consiglio regionale è stato convocato nei giorni 7, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30 aprile e 5, 12 maggio 2004 per esaminare la proposta di Statuto. Nella seduta del 12 maggio 2004, il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 3 agosto 2004. Lo Statuto è stato promulgato (legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004).
7	LIGURIA	Alla Commissione è stata consegnata in data 15/11/2002 una bozza di articolato predisposta da un gruppo di funzionari regionali del Consiglio regionale coordinato dal Segretario del Consiglio medesimo.	La Commissione ha definito, dopo un terzo riesame, un testo base dell'articolato del nuovo Statuto regionale da sottoporre alle consultazioni esterne, che sono terminate il 9 gennaio 2004. La Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha iniziato il riesame dell'articolato che è stato concluso nella seduta del 4 giugno 2004. Il Consiglio regionale, nella seduta del 27 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale che è stato approvato, poi, in seconda lettura il 28 settembre 2004. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004). A seguito dell'impugnazione il Consiglio regionale, nella seduta del 23 novembre 2004, ha riapprovato in prima lettura il nuovo Statuto regionale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Governo. Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 gennaio 2005, ha approvato, in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
8	LOMBARDIA	Alla Commissione è stata presentata, in data 30 giugno 2003, una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima. E' stata presentata una proposta di legge di revisione dello Statuto ad iniziativa dei Consiglieri Litta Modignani (Radicali – Lista Bonino) ed altri.	- un ordine del giorno in cui si stabilisce che entro giugno la Commissione dovrà sottoporre l'articolato del nuovo Statuto all'esame dell'assemblea consiliare.
9	MARCHE	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stata elaborata progressivamente dagli esperti e dai funzionari regionali sulla base delle indicazioni della Commissione.	La Commissione, in data 3 giugno 2004, ha licenziato l'articolato inerente la nuova Carta statutaria regionale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 22 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale. Nella seduta del 4 ottobre 2004, il Consiglio regionale ha modificato alcune disposizioni dello Statuto e lo ha riapprovato, quindi, in prima lettura. Il Consiglio regionale, nella seduta del 4 dicembre 2004, ha approvato in seconda lettura il nuovo Statuto regionale che è stato pubblicato sul BURM del 6 dicembre 2004. Il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 2004 ha deciso di non impugnare lo Statuto regionale. Dalla data di pubblicazione del 6 dicembre 2004, pertanto, decorrono i tre mesi per la richiesta di referendum popolare.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
10	* Nella Regione Molise non si voterà nel 2005, in quanto le elezioni regionali si sono svolte l'11 novembre 2001	Proposta di RC del 26 giugno 2002 La Commissione ha definito la bozza di Statuto in data 30 ottobre 2003.	La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione. Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito la bozza di Statuto. La proposta è stata sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che terminate in data 16 settembre 2004. Il Consiglio regionale nella sedute del 2 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005 ha esaminato alcuni ordini del giorno relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e al numero dei Consiglieri regionali. Attualmente la proposta di legge statutaria è all'esame della Commissione.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
11	PIEMONTE	Sono stati presentate due proposte di legge statutarie inerenti il Consiglio delle Autonomie locali. La prima è stata presentata (n. 512/2003) dal Consigliere Tapparo (Gruppo Misto), mentre la seconda (n. 527/2003) è stata presentata dal Consigliere Manica ed altri (DS – SDI). Sono state inoltre presentate: - dal Consigliere Vaglio (Federalisti - AN) ed altri la proposta di legge n. 566/2003 concernente la "Carta costituzionale del Piemonte"; - dal Consigliere Marcenaro (DS) ed altri la proposta n. 587/2003 inerente "Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Cattaneo (FI) ed altri la proposta n. 594/2003 relativa "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Chiezzi (Comunisti italiani) ed altri la proposta n. 599/2003 concernente "Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Tapparo (Gruppo misto) la proposta n. 600/2002 inerente "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Contu (Rifondazione comunista) la proposta n. 608/2003 relativa "Nuovo Statuto della Regione Piemonte";	minoranza. Nella seduta del 5 marzo 2004, la Commissione ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale. La Commissione ha deciso di sottoporre la proposta, secondo un calendario prestabilito, ad una serie di consultazioni esterne che sono terminate il 7 aprile 2004. In seguito, sono state analizzate le osservazioni pervenute. Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 agosto 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata, poi, approvata in seconda lettura nella seduta del 19 novembre 2004. La delibera statutaria è stata pubblicata sul BURP del 25 novembre 2004.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
12	PUGLIA	La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001) sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal gruppo di RC.	La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale. In data 21 ottobre 2003, il Consiglio regionale ha revocato la precedente deliberazione statutaria, adottata in data 11 settembre 2003 ed ha approvato in prima lettura il nuovo testo. Il Consiglio regionale, nelle sedute del 3, 4 e 5 febbraio 2004, ha approvato, in seconda lettura, lo Statuto regionale. Lo Statuto è stato promulgato (L.R. 12 maggio 2004, n. 7).
13	TOSCANA	Sulla base delle schede tematiche di approfondimento (elaborate da un gruppo di lavori interno) e in base alle indicazioni della Commissione il gruppo tecnico di esperti ha predisposto la bozza del nuovo Statuto regionale (luglio 2003)	La Commissione, in data 30 aprile 2004, ha licenziato sia la proposta del nuovo Statuto che quella inerente la legge elettorale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 maggio 2004 ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale, mentre in quella del 7 maggio 2004 ha approvato la legge elettorale regionale (L.R. n. 20/2004). L'Assemblea regionale, nella seduta del 19 luglio 2004, ha approvato, in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004). La Corte costituzionale La Corte Costituzionale con sentenza n. 372/2004 ha respinto il ricorso del Governo. La sentenza della Corte è stata pubblicata sul BURT del 3 dicembre 2004, n. 49. Il termine di tre mesi per la proposizione di referendum sullo Statuto era stato sospeso a decorrere dal 18 agosto 2004 (data di pubblicazione sul BURT n. 35 dell'avviso dell'avvenuta proposizione dell'impugnativa del Governo). Pertanto, il termine dei tre mesi per la richiesta del referendum ha cominciato nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 dicembre 2004, n. 44 della sentenza della Corte. E' in corso la raccolta di firme per la presentazione della richiesta di referendum popolare sullo Statuto regionale. Le firme necessarie devono essere raccolte entro l'11 febbraio 2005.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
14	UMBRIA	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stato progressivamente elaborato dagli esperti sulla base delle indicazioni della Commissione.	Nella seduta del 21 novembre 2003, il testo della bozza di Statuto è stato licenziato dalla Commissione ed in data 27 novembre 2003 è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito istituzionale. L'articolato è stato, poi, sottoposto ad una serie di consultazioni esterne che si sono concluse il 24 gennaio 2004. Il Consiglio regionale è stato convocato il 29, 30, 31 marzo e 1 e 2 aprile 2004 per l'esame del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 2 aprile 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 29 luglio 2004. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004). La Corte Costituzionale con sentenza n. 378/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66. Il Consiglio regionale, nella seduta del 10 dicembre 2004, ha approvato una risoluzione con la quale ha invitato la Giunta regionale a "promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso". In data 16 dicembre 2004, il responsabile della segreteria del Consiglio regionale dell'Umbria ha consegnato i moduli per la raccolta delle firme al Comitato referendario che ne aveva fatto richiesta in base alla L.R. n. 16/2004.

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
15	VENETO	Sono state presentate 5 proposte: n. 1 Galan (FI); n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita); n. 3 Piccolo ed altri (PPE); n. 4 Manzato ed altri (Lega); n. 5 Scaravelli ed altri (AN).	La Commissione ha definito uno schema del nuovo Statuto ed ha attivato una serie di consultazioni esterne su base regionale e provinciale, che sono terminate nel mese di novembre 2003. La Commissione ha deciso di predisporre delle schede sottoforma di articolato. Nella seduta dell'11 marzo 2004, ha concluso l'esame delle schede ed ha aperto la discussione sui temi più controversi (forma di governo, numero dei consiglieri e degli assessori, funzioni della Giunta e del Consiglio). Ultimato il dibattito, la Commissione ha affidato ai cinque esperti di supporto tecnico alla medesima la stesura dell'articolato. In data 11 maggio 2004, è stata presentata alla Commissione la proposta di revisione dello Statuto regionale (n. 6). Nella stessa seduta è iniziato l'esame dell'articolato. In seguito, sono stati presentati emendamenti al testo da parte dei Commissari. La Commissione ha deciso, pertanto, di procedere ad un ulteriore esame della bozza. La Commissione, nelle sedute del 6 e 7 agosto 2004, ha approvato il testo del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale nonostante abbia dedicato 19 sedute alla proposta di Statuto non ha proceduto all'esame del testo per problemi politici. Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione.